

=====

LEGGE REGIONALE 5 Novembre 1985, n.26

Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda. *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – leggi regionali 24 febbraio 1987, n.6 – 9 novembre 1987, n.46 – 14 novembre 1988, n.42 – 13 dicembre 1993, n.53 – 9 giugno 1999, n.24 - 21 aprile 2005, n.7 – 29 maggio 2007, n.2 - 30 giugno 2011, n.12 - 4 agosto 2011, n.16 - 19 novembre 2014, n.24 – 28 luglio 2017, n.16 – 3 agosto 2017, n.18) – (legge regionale 13 novembre 1998, n.31) - (Sentenza Corte Costituzionale n.212/2012)-(Vedasi anche Sentenza Corte Costituzionale n.37 del 2015)*

Art. 1

E' istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda.

Nel quadro della programmazione regionale il Corpo provvede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni:

- tutela tecnica ed economica dei boschi;
- tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici;
- tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
- tutela della flora e della vegetazione:
- tutela dei pascoli montani;
- propaganda forestale e ambientale;
- difesa dei suolo dall'erosione;
- controllo dei semi e delle piantine forestali;
- quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste;
- ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.

Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al precedente comma e in particolare nelle seguenti materie:

- caccia;
- pesca nelle acque interne e marittime;
- incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane;
- polizia forestale;
- polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;
- beni culturali.

Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa dei suolo e avanzare proposto di soluzione agli organi competenti.

Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, in accordo con gli uffici dell'Azienda competenti per territorio.

Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.

Legge Regionale 31 ottobre 2007, n.12 – Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna *(testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 3 agosto 2017, n.18)*

Art. 2 - Normativa tecnica di attuazione *(come modificato dall'art.5 della lr. n.18/2017)*

1. È contenuta nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, la normativa tecnica concernente:

- a) la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;
- b) la definizione delle classi di verifica e di controllo ai fini della sicurezza;
- c) la disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni;
- d) la vigilanza sui lavori di costruzione;
- e) il collaudo e l'esercizio dell'opera;

f) la disciplina relativa all'autorizzazione e alla prosecuzione dell'esercizio per le opere esistenti.

1 bis. L'Allegato A può essere modificato ed integrato con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.;"

Art. 5 - Sbarramenti esistenti *(come modificato dall'art.5 della lr. n.18/2017)*

1. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, degli invasi esistenti, entro il termine perentorio di nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, 30 giugno 2018, presenta alla struttura regionale competente la domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, corredata da una perizia tecnica, secondo le modalità prescritte dall'Allegato A. Fino a tale data i procedimenti sanzionatori di cui agli articoli 4 e 5, per i quali non sono state irrogate le relative sanzioni, sono estinti.;"

"2. Fatti salvi gli effetti penali, ai proprietari o ai gestori degli sbarramenti esistenti che non abbiano presentato, entro la scadenza del termine di cui al comma 1, la domanda di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio si applicano congiuntamente:

- a) la sanzione pecuniaria di euro 5.000;
- b) la sanzione della demolizione, a proprie spese e con le dovute cautele, dello sbarramento entro il termine fissato dall'autorità regionale competente al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dello sbarramento. L'applicazione della sanzione della demolizione è sospesa qualora, entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, il gestore o il proprietario inoltri istanza di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio secondo quanto previsto dall'Allegato A.;"

3. Le sanzioni di cui comma 2 sono applicate dal Servizio del Genio civile competente per territorio e sono accertate e contestate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale. Gli accertatori provvedono, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge n. 689 del 1981, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento della sanzione amministrativa non estingue l'obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte.

4. Nel caso di diniego "o decadenza" dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, il soggetto responsabile demolisce, a proprie spese e con le dovute cautele, lo sbarramento entro il termine fissato dall'autorità regionale competente.

"4 bis. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale accerta, previa comunicazione dei termini da parte dell'autorità regionale competente, l'avvenuta demolizione di cui al comma 2, lettera b), o al comma 4; qualora ne accerti l'inottemperanza dà immediata comunicazione alle autorità di protezione civile che decidono sull'adeguamento del piano di protezione civile e sull'esecuzione d'ufficio della messa in sicurezza con spese a carico dei responsabili."

5. In sede di prima applicazione, i soggetti tenuti alla presentazione della domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, la presentano nel

termine di cui al comma 1 e sono tenuti esclusivamente al versamento di un contributo un tantum di:

- a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;
- b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri.

6. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, è individuato quale responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio, nonché della vigilanza dell'impianto ed è tenuto ad ottemperare alle disposizioni della presente legge.

Legge Regionale 28 luglio 2017, n.16 – Norme in materie di turismo. *(testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 6 luglio 2018, n.23)*

Art. 25 - Vigilanza e controlli

1. Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dall'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e, per quanto riguarda le attività previste dagli articoli 20, 21 e 22, anche dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori.

2. Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.

Art. 26 - Sanzioni amministrative *(come modificato dall'art. 8 della l.r.23/2018)*

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.

2. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 l'operatore che:

- a) non esponga il segno distintivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a);
- b) attribuisca pubblicamente al proprio esercizio, in qualsiasi modo, una tipologia, una denominazione, una classificazione, un segno di riconoscibilità, una capacità ricettiva o requisiti diversi da quelli propri della struttura;
- c) ometta di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 l'operatore che:

- a) doti le camere o le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o, comunque, ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva della struttura;
- b) violi l'obbligo di esporre le tariffe al pubblico o lo IUN di cui all'articolo 16, comma 8;
- c) applichi prezzi superiori rispetto a quelli esposti al pubblico;
- d) contravvenga all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19, lettera d) dei dati ai fini statistici relativi agli ospiti alloggiati.

4 bis. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000 l'operatore che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21 bis, commi 1 e 2."

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 250 chiunque violi il divieto di campeggio libero di cui all'articolo 22.

6. In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie previste dai commi 2, 3, 4 e 5 sono raddoppiate.

7. Nel caso di recidiva reiterata delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, può essere disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura definita nel comma 6, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi.

8. È disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora l'operatore abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.

9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

10. Il comune comunica all'Assessorato regionale competente in materia di turismo:

- a) l'avvenuta comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo;
- b) l'eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 7 e 8;
- c) l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 40 - Sanzioni e vigilanza

1. Chiunque danneggi la segnaletica, le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo gli itinerari della Rete escursionistica della Sardegna (RES), esegua interventi non autorizzati, faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale, alteri o chiuda percorsi della rete medesima senza autorizzazione, acceda o transiti sugli itinerari della rete escursionistica con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000.

3. Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri soggetti titolari dalle norme vigenti.

DELIBERAZIONE N. 39/8 DEL 9.8.2017

Oggetto: Contenzioso amministrativo in materia di campeggio, escursioni e di sabbia e altro materiale proveniente dal litorale o dal mare. Atto di indirizzo interpretativo e applicativo.

DELIBERA

di formulare, per le motivazioni citate in premessa, il seguente indirizzo interpretativo e applicativo:

1. la funzione di soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni in relazione alle materie di cui agli articoli 20, 21, 22 e 40 comma 1, della legge regionale 28.7.2017 n. 16, è esercitata ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689, dal Comune territorialmente competente;

2. la funzione di soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni in relazione alle materie di cui all'art. 40 comma 2, della legge regionale 28.7.2017 n. 16, è esercitata, ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Art. 2

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è struttura operativa dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1.

L'articolazione delle strutture organizzative del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, fatta eccezione per le Stazioni forestali e di vigilanza ambientale, è disposta con il regolamento

istitutivo dei servizi e dei settori di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n°51.

Fino alla definizione delle procedure di modifica del vigente regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 1984, n.110, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale si articola in:

- a) una unità operativa con competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi;
- b) sette unità operative territoriali denominate "Ispettorati ripartimentali" con sede in Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Iglesias, Lanusei, Tempio Pausania, coordinate dall'unità territoriale regionale;
- c) ottanta Stazioni forestali e di vigilanza ambientale che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera precedente, ciascuna nel proprio ambito territoriale.

Per gli adempimenti di cui alla presente legge il numero di servizi di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, è aumentato di quattro unità; il numero dei settori di cui all'articolo 6 della citata legge è aumentato di quattordici unità.

La Giunta regionale provvede entro 90 giorni a modificare il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 1984, n.110.

Legge Regionale 13 dicembre 1993, n.53 - Art.1 - Numero dei coordinatori generali

1. Il numero dei coordinatori generali dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione è fissato in 18 unità, ivi compreso il coordinatore generale preposto al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Legge Regionale 13 dicembre 1993, n.53

Art.2 Coordinamento dei Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. E' istituita la funzione di coordinatore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. L'incarico è conferito, nell'ambito della dotazione organica vigente, ad un dirigente del ruolo unico regionale appartenente al Corpo, che abbia almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa, secondo le disposizioni previste dall'art.1 della legge regionale 14 settembre 1993, n.41.

2. Il coordinatore generale di cui al comma 1, che assume la denominazione di comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, svolge le funzioni previste dall'art.9 della legge regionale 26 agosto 1988, n.32, assicurando il coordinamento organizzativo e funzionale tra le strutture in cui si articola il Corpo nonché le funzioni ispettive sulle strutture stesse e sul personale.

3. Alla struttura centrale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, avente competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi, sono attribuite le competenze in materia di acquisizione di beni e di economato.

Legge Regionale 24 febbraio 1987, n.6 - Art.2 - Comitati caccia

Le funzioni esercitate dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ai sensi dell'art.75 della legge regionale 28 aprile 1978, n.32, sono attribuite ai capi degli Ispettorati Ripartimentali istituiti a norma dell'art.2, comma terzo, lettera b) della legge regionale 5 novembre 1985, n.26.

Nelle more della costituzione degli Ispettorati Ripartimentali di Iglesias, Lanusei e Tempio Pausania, le funzioni di cui al comma precedente sono svolte, rispettivamente, dai capi degli Ispettorati Ripartimentali di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Legge regionale 30 giugno 2011, n.12 - Art. 2 - Norma di attuazione per le funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. Al fine di disciplinare il trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie relative al già avvenuto trasferimento delle funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone uno schema di proposta di norma di attuazione da trasmettere alla commissione paritetica di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

Art. 3

Le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati ripartimentali di cui al precedente articolo 2, corrispondono a quelle indicate dall'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1978, n.62, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le sedi delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale di cui al precedente articolo 2 e le rispettive circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione.

Art. 4

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

In attesa che si provveda alla nuova disciplina prevista dall'articolo 10 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, la consistenza, la composizione, le modalità di reclutamento del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sono disciplinate dalle norme degli articoli successivi.

Art. 5

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è costituito da impiegati appartenenti alle fasce funzionali sesta, quinta, quarta e terza del ruolo unico regionale previsto dall'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n°51, con le seguenti qualifiche: Ispettore forestale e di vigilanza ambientale, Assistente forestale e di vigilanza ambientale, Sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e Guardia forestale e di vigilanza ambientale.

Nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale, i contingenti numerici del personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sono specificatamente determinati secondo le modalità di cui all'articolo 30, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n°51.

Il contingente numerico dei Sottufficiali non deve superare comunque la quota di un terzo del contingente numerico delle Guardie forestali.

Le qualifiche funzionali di Ispettore forestale e di vigilanza ambientale per la sesta fascia funzionale, di Assistente forestale e di vigilanza ambientale per la quinta fascia, di Sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale per la quarta fascia e di Guardia forestale e di vigilanza ambientale per la terza fascia, integrano quelle previste nella Tabella "A" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n.51, e successive integrazioni; nella predetta tabella "A" sono soppresse le qualifiche di Sottufficiale forestale, Capo guardia caccia, Capo guardia giurata, Guardia forestale, Guardia caccia e Guardia giurata.

Art. 6

La dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella tabella "B" allegata alla legge regionale 12 gennaio 1982, n.2, è incrementata di 580 posti nella terza fascia funzionale e di 180 posti nella quarta fascia funzionale.

Gli aumenti di organico di cui al precedente comma, sono destinati ad incrementare i contingenti numerici di personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per le corrispondenti qualifiche di guardia forestale e di vigilanza ambientale, come determinati ai sensi del secondo comma dell'articolo 5,

Art. 7

Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'articolo 1 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297.

Ai sensi dell'articolo 4, lettera n), della legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare il regolamento di attuazione del presente articolo per la disciplina delle attribuzioni delle specifiche funzioni alle varie categorie del personale del Corpo secondo le qualifiche e le relative mansioni assegnate in base all'organizzazione ed ai compiti del Corpo stesso.

Art. 8

I coordinatori delle unità operative di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 2 sono nominati tra il personale avente la qualifica e i requisiti previsti dalla legge regionale 17 agosto 1978, n.51, nonché la qualifica di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Art. 9

L'assunzione del personale con qualifica di ispettore forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi secondo le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Ai concorsi pubblici di cui al primo comma sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali siano in possesso di laurea in scienze forestali, scienze agrarie, ingegneria civile, ingegneria idraulica, geologia, scienze biologiche, scienze naturali e giurisprudenza.

I concorsi pubblici sono indetti separatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel precedente secondo comma, in modo da assicurare che i due terzi del contingente degli ispettorati forestali siano costituiti da laureati in scienze forestali.

L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297. In difetto di tale attribuzione il provvedimento di nomina è revocato.

Art. 10

L'assunzione del personale con qualifica di assistente forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi secondo le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Ai concorsi pubblici di cui al primo comma sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso del diploma di geometra o di perito agrario.

I concorsi pubblici sono indetti separatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel precedente comma.

L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte della competente autorità statale. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.

Art. 11

L'assunzione del personale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblico concorso regionale secondo le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, salvo quanto previsto dai successivi commi.

1 posti messi a concorso vengono ripartiti a livello provinciale, in base all'estensione territoriale, alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali, con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

Ai vincitori dei concorsi spetta il diritto di opzione della sede provinciale di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, con obbligo di permanenza nello stesso ambito provinciale per almeno cinque anni.

Al concorso pubblico di cui ai precedenti commi, sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso dei requisiti psicofisici di cui al terzo comma del successivo articolo 12, del diploma di scuola media inferiore, ed abbiano età compresa tra i 18 ed i 30 anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge.

Non sono ammessi al concorso i candidati che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

Legge Regionale 21 aprile 2005, n.7 – Art.15 – comma 6 – I titoli di studio per l'accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l'area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell'indizione.

Legge Regionale 29 maggio 2007, n.2 - Art.6

7. È autorizzato l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato, operante in Sardegna in attività proprie del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, che ne faccia richiesta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato). L'inquadramento è disposto, nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, nelle aree e nei livelli retributivi equivalenti a quelli posseduti dal personale medesimo. Nel caso in cui il trattamento economico goduto presso lo Stato sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, la differenza è attribuita a titolo di assegno personale riassorbibile con futuri miglioramenti economici. Il personale inquadrato può chiedere, entro sessanta giorni dalla data d'inquadramento, di essere iscritto al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale regionale di cui alla legge regionale n. 15 del 1965; gli effetti dell'iscrizione al Fondo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda d'iscrizione. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma trovano copertura mediante le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 4,

commi 8 e 9, della legge n. 36 del 2004, alle quali l'applicazione della presente disposizione resta subordinata.

Art. 12

Il concorso di cui all'articolo precedente si svolge in diverse fasi, secondo programmi di esami determinati dall'Assessorato degli affari generali, d'intesa con l'Assessorato della difesa dell'ambiente ed indicati nel bando di concorso medesimo.

La prima fase del concorso è volta ad accertare, attraverso prove teorico pratiche, il possesso di adeguata conoscenza generale dei problemi e delle tecniche relativa alla tutela dell'ambiente e si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei per un numero pari a quello dei posti messi a concorso aumentato in misura non superiore al quindici per cento, secondo le indicazioni del bando di concorso medesimo.

I candidati risultati idonei sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psicofisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n.904, ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio a cura dell'istituto di Medicina del lavoro dell'Università degli studi di Cagliari o del Collegio medico costituito presso l'ospedale militare di Cagliari. Il candidato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. Coloro che non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente comma sono esclusi dalla graduatoria di idoneità, con provvedimento motivato dell'Assessore regionale competente in materia di personale.

Ai fini previsti dal precedente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare le eventuali apposite convenzioni.

Art.12 bis

(Istituzione della Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale) *(articolo 5 della LR.n.16/2011)*

1. È istituita la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 5, comma 19, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), per la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale, con sede in Nuoro.

2. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della scuola sono stabiliti con successivo decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, adottato previa deliberazione della Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità del presente articolo, la dotazione organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è incrementata di venti unità, delle quali una di livello dirigenziale che assume la denominazione di direttore della Scuola.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, a decorrere dall'anno 2012, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).".

SENTENZA N.212/2012

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe:

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 10, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 ("Norme in materia di organizzazione e personale);
 - 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 11, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011 ;
 - 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12-bis comma 3. della legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;
 - 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22bis, comma 3. lettera b). della legge della Regione Sardegna n. 26 del 1985, introdotto dall'articolo 5. comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011 ;
 - 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6. comma 2, della legge della Regione Sardegna n.16 del 2011;
 - 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 8. della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;
 - 7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;
 - 8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;
 - 9) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11,5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promossa, in riferimento agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
 - 10) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promossa, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
 - 11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 comma 5, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promosse, in riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
- Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012*

(Vedasi anche: Sentenza Corte Costituzionale n.37 del 2015)

Art. 13

(come modificato dall'art.5 della LR.n.16/2011)

La seconda fase del concorso è volta a sviluppare le attitudini ai compiti di istituto attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la *Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale*.

A tal fine, l'amministrazione è autorizzata a stipulare con gli idonei un contratto di formazione per il limitato periodo del corso di formazione.

Durante la partecipazione al corso, agli idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

Al termine del corso gli idonei devono superare gli esami tecnico-pratici che si svolgeranno presso la Scuola.

Coloro che avranno superato gli esami di cui al precedente comma sono nominati in prova ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 17 agosto 1978, n°51, secondo l'ordine di una graduatoria stilata in base alla valutazione finale riportata negli esami di cui al precedente comma. L'ammissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini dei

decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.

La graduatoria dei concorsi è utilizzata, per il conferimento dei posti che si rendessero vacanti entro due anni dalla sua pubblicazione.

Gli oneri relativi alla partecipazione ai corsi di formazione previsti al primo comma, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 14

(come modificato dall'art.5 della LR.n.16/2011)

Per l'assunzione del personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli, salvo quanto previsto dai successivi commi.

In sede di prima applicazione, agli impiegati del ruolo unico regionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, prescindendosi dai limiti di età, abbiano almeno sei anni di anzianità nella qualifica stessa e non abbiano subito alcuna sanzione disciplinare nel periodo di cinque anni anteriori al bando, è riservato il cinquanta per cento dei posti a concorso con arrotondamento all'unità superiore.

I candidati risultati idonei nella prima fase del concorso vengono ammessi a frequentare apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a mesi sei, presso la *Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale*. L'ammissione al corso è disposta nel rispetto della graduatoria di merito che è formata secondo la percentuale di aumento di cui al secondo comma dell'articolo 12, fatta comunque salva la riserva di cui al precedente comma riferita ai posti a concorso.

Durante il periodo di frequenza del prescritto corso di formazione tecnico-professionale, il personale del ruolo unico conserva il diritto al trattamento giuridico ed economico spettante per l'appartenenza al predetto ruolo. Agli altri idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi sottufficiali del Corpo forestale dello Stato.

I vincitori del concorso sono nominati in prova con l'attribuzione del grado di vicebrigadiere ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51. L'ammissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.

Ai vincitori del concorso che siano impiegati del ruolo unico regionale si applica l'articolo 43, commi primo e secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

I sottufficiali di nuova nomina sono destinati alle stazioni forestali.

Gli oneri relativi alla partecipazione al corso, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 15

(abrogato dall'art.5 della LR.n.16/2011)

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione statale le convenzioni relative ai corsi di cui agli articoli 13 e 14 e, eventualmente anche con le Università, le convenzioni attinenti alla specializzazione ed aggiornamento professionale del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Art. 16

Al personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale sono attribuiti i gradi di brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e

maresciallo scelto al compimento del quadriennio di permanenza nel grado immediatamente inferiore, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.

Al personale con la qualifica di guardia forestale è attribuito il grado di guardia scelta al compimento del quadriennio di effettivo servizio nella qualifica di guardia forestale, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.

Nell'ipotesi in cui al personale di cui ai precedenti commi sia stata irrogata sanzione disciplinare, l'attribuzione del grado successivo è subordinata alla conforme deliberazione del competente comitato di servizio, ed è comunque assoggettata ai ritardi previsti per le promozioni dall'articolo 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

L'attribuzione dei gradi disposta ai sensi dei precedenti commi determina effetti esclusivamente sotto il profilo della gerarchia funzionale, fatti salvi i poteri connessi alle mansioni conferite ai sensi dell'articolo 37, secondo comma della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

Art. 17

Il numero dei sottufficiali e delle guardie forestali e di vigilanza ambientale destinate alle unità operative di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 2, per il disimpegno dell'attività amministrativa connessa ai compiti di istituto, non può superare il cinque per cento del numero complessivo del personale cui sono assegnate le medesime qualifiche.

Nella percentuale di cui al precedente comma devono essere ricompresi prioritariamente i sottufficiali e le guardie nei cui confronti sia stata riconosciuta l'inidoneità fisica in via permanente allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51 ovvero abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

Art. 18

Fatta salva l'applicazione della norma prevista dall'articolo 37, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, il comando delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale istituite ai sensi dell'articolo 2, è esercitato dal sottufficiale forestale più elevato in grado, in servizio nelle stesse stazioni.

Solo nel caso di temporanea indisponibilità del sottufficiale la stazione forestale può essere comandata da una guardia scelta.

Art. 19

In relazione alle particolari funzioni svolte, l'orario di servizio stabilito dall'articolo 49 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, nelle stazioni forestali deve essere articolato in turni in modo da assicurare il servizio di istituto anche nei giorni festivi.

Per le particolari esigenze di servizio, il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è tenuto a prestare la propria opera anche oltre l'orario di obbligo, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sino a quando non sarà diversamente disposto dagli accordi previsti dall'articolo 2, comma secondo, della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, e in deroga alla norma del quarto comma dell'art.49 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per l'assolvimento di compiti di polizia forestale, può essere autorizzato a prestare fino a 40 ore mensili di lavoro straordinario.

Art. 20

Al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale competono le seguenti indennità:

- indennità per servizio di istituto da corrispondersi in via forfetaria mensile diversificata per il personale con la qualifica di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia;
- indennità per servizio di campagna per ogni giornata di effettivo servizio in campagna;
- indennità per uso di mezzo aereo o marittimo per ogni giornata di effettivo servizio, per un periodo complessivo annuo massimo di novanta giorni, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione;
- indennità per reperibilità e disponibilità quando richiesta dall'Amministrazione regionale, per ogni giornata di effettivo servizio, per un periodo complessivo annuo massimo di novanta giorni, secondo le modalità stabilite dalla stessa Amministrazione.

Le indennità di cui al precedente comma sono cumulabili con il compenso per lavoro straordinario.

L'indennità per servizio d'istituto corrisposta in misura forfetaria mensile, ferma la cumulabilità di cui sopra, compete limitatamente a dodici mensilità, è ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare ed ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio ed è inoltre sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

La misura della indennità di cui al presente articolo è determinata con i procedimenti e gli accordi previsti dall'articolo 2, comma secondo, della legge regionale 25 giugno 1984, n.33.

Nelle more dell'entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente relativi al triennio 1985-1987, al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale le indennità di cui al primo comma sono corrisposte nella seguente misura:

- indennità per servizio d'istituto: (lire 200.000, lire 170.000, lire 150.000 e lire 130.000, per il personale avente la qualifica rispettivamente di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale); - indennità per servizio di campagna: lire 2.000 per il personale avente la qualifica di sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;
- indennità per uso di mezzo aereo o marittimo: lire 7.000 per il personale avente la qualifica di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;
- indennità per reperibilità e disponibilità: lire 600 orarie, per il personale avente la qualifica di ufficiale, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale.

Art. 21

Il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza cessa dall'appartenere al corpo medesimo.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma primo, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

Agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297, la carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste e il ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione autonoma della Sardegna sono sostituita dai contingenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui all'articolo 5, rispettivamente con le qualifiche di Ispettore forestale e di vigilanza ambientale, Sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e Guardia forestale e di vigilanza ambientale.

L'Amministrazione regionale è tenuta a promuovere l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6

maggio 1972, n.297, in relazione alle qualifiche del personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di cui al primo comma del precedente articolo 5.

22 bis

(Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

(art.5 della LR.n.16/2011 - Sentenza Corte Costituzionale n.212/2012)

1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

3. Nelle more dell'approvazione del regolamento, è attribuita la qualifica di dirigente del CFVA:

a) al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), alla data del 30 giugno 2011;

b) al personale del CFVA in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza con l'incarico di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione) che, alla data del 30 giugno 2011, svolga continuativamente da oltre quarantotto mesi le funzioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 31 del 1998, previo giudizio di idoneità da esprimersi ad esito di una apposita selezione. Tale selezione, da tenersi entro il 30 settembre 2011, consiste in una valutazione dei titoli degli interessati e in un colloquio attinente l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti nell'ambito dell'attività svolta nel Corpo forestale. La commissione giudicatrice è composta da un ex comandante del CFVA, da un dirigente della Regione e da una persona esperta in materia di psicologia del lavoro. - incostituzionale -

4. Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare vacanti, in attesa della disciplina organica di cui al comma 1, possono essere ricoperte tramite assegnazione temporanea di dirigenti provenienti dalle altre articolazioni della Regione o dagli enti.

Legge Regionale 19 novembre 2014, n.24 - Art. 11 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 (Attribuzioni delle funzioni dirigenziali)

1. All'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole "del corpo medesimo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri dirigenti del sistema Regione, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 29.";

Art. 23

(come modificato dall'art.5 della LR..n.42/1988)

Le disposizioni previste dall'articolo 90, commi secondo, quinto e sesto della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, sono estese al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1982, n.2.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'articolo 22 commi secondo e quinto, della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, ai contingenti indicati nel quarto comma dell'articolo 90 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

-10 unità per la quinta fascia funzionale;

-15 unità per la quarta fascia funzionale.

Al fine di assicurare l'attività istituzionale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, in relazione alle esigenze operative ed ai connessi rapporti di dipendenza funzionale tra il personale appartenente allo stesso Corpo, gli impiegati aventi le qualifiche di sottufficiale e di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, forniti del prescritto titolo di studio, svolgano da quattro anni le funzioni superiori accertate dal Comitato per l'organizzazione ed il personale, sono inquadrate a domanda, anche in sovrannumero, nella fascia funzionale immediatamente superiore con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24

(come modificato dall'art.6 della LR..n.42/1988)

In sede di prima applicazione della presente legge è assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nell'ambito dei contingenti determinati ai sensi del secondo comma dell'articolo 5, il seguente personale inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51:

- a) gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste di cui alla legge regionale 7 luglio 1971, n.18;
- b) gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva dei ruoli tecnico e tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda di cui alla legge regionale 29 ottobre 1964, n.24 e successive modificazioni, che ne facciano domanda;
- c) gli impiegati della quinta fascia funzionale del ruolo unico regionale in servizio presso gli Ispettorati delle foreste e presso l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, nonché quelli in servizio presso i comitati provinciali della caccia, provenienti dalla carriera di concetto rispettivamente del ruolo tecnico delle foreste di cui alla legge regionale 7 luglio 1971, n.18, e del ruolo tecnico della predetta Azienda di cui alla legge regionale 29 ottobre 1964, n.24, e successive modificazioni, che ne facciano domanda;
- d) i sottufficiali forestali e le guardie forestali provenienti dal ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali di cui alla legge regionale 7 luglio 1971, n.18;
- e) i capi guardiacaccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei comitati provinciali della caccia della Regione Sarda;
- f) i guardiacaccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei comitati provinciali della caccia della Regione Sarda;
- g) i capi guardia giurata e le guardie giurate provenienti dal ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda di cui alla legge regionale 8 maggio 1968, n.25.

Il personale di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è tenuto a presentare l'istanza di assegnazione al Corpo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Contestualmente all'assegnazione di cui al primo comma, al personale predetto sono attribuite le seguenti qualifiche:

- ispettore forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alle lettere a) e b);
- assistente forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alla lettera c);
- sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, ai sottufficiali forestali indicati alla lettera d) ai sensi dell'ultimo comma

dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1982, n.2, nonché ai capi guardiacaccia ed ai capi guardia giurata;

- guardia forestale e di vigilanza ambientale, alle guardie forestali indicate alla lettera d) ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1982, n.2, nonché ai guardiacaccia e alle guardie giurate.

Il personale indicato nelle lettere e), f) e g) è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento professionale promosso dall'Amministrazione regionale.

Legge Regionale 14 novembre 1988, n.42 – Art.6 -

1. Il seguente personale, inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, ed in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali o presso l'Azienda foreste demaniali della Regione sarda alla data del 1° giugno 1988, è assegnato, a domanda, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale:

- 1) impiegati di qualifica funzionale non inferiore alla settima, in possesso dei requisiti prescritti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1985, n.26;
- 2) impiegati di qualifica funzionale non inferiore alla sesta in possesso dei requisiti prescritti dal secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 5 novembre 1985, n.26.

2. Il personale indicato al precedente comma è tenuto a presentare l'istanza di assegnazione al Corpo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Contestualmente all'assegnazione di cui al primo comma, al personale predetto sono attribuiti, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, i corrispondenti profili professionali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Art. 25

Fermo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 21 il personale indicato alle lettere b), c), e), f) e g) del primo comma dell'articolo 24 cessa di appartenere al Corpo forestale e di vigilanza ambientale qualora, entro due anni, non abbia avuto attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte della competente autorità statale.

In tal caso si applica la disciplina prevista dall'articolo 38 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

Legge Regionale 9 novembre 1987, n.46 – Art.1 - Il termine di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 5 novembre 1985, n.26, relativamente al personale di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 24 della stessa legge, è prorogato per altri due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26

L'attribuzione delle qualifiche previste dal terzo comma dell'articolo 24 determina il conseguente inquadramento nelle fasce funzionali cui le qualifiche di attribuzione appartengono ai sensi del precedente articolo 5.

Art. 27

L'Amministrazione regionale fornisce al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto, nonché secondo le prescrizioni della competente autorità statale, le divise e le armi in dotazione.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono determinate le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al precedente comma.

Art. 28

(come modificato dall'art.1 della LR.n.28/1999 e dall'art.5 della LR.n.13/2000)

(Abrogato dall'art.18 della legge regionale 9 giugno 1999, n.24)

Le funzioni che gli Istituti forestali dell'Amministrazione regionale attualmente svolgono per la gestione del patrimonio agricolo-forestale degli enti pubblici e dei privati, sono delegati agli enti locali ed ai Consorzi di bonifica nei cui ambiti territoriali ricade il patrimonio stesso.

La gestione di cui al comma precedente avviene sulla base del programma pluriennale di forestazione, approvato secondo le procedure di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n.33. Il programma individua gli enti delegati e i finanziamenti per lo svolgimento delle attività gestionali.

Gli enti delegati a norma del presente articolo, per la predisposizione e l'attuazione degli interventi di prevenzione e di vigilanza diretti alla cura del patrimonio ambientale ricadenti nei loro territori, possono avvalersi degli organi periferici dell'Assessorato della difesa dell'ambiente i quali sono tenuti a prestare la loro collaborazione in base alle direttive impartite dallo stesso Assessorato, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, nelle quali sono indicate priorità, direttrici e modalità di intervento.

Restano ferme le vigenti norme concernenti i compiti attribuiti all'Azienda delle foreste demaniali della Regione demaniali della Regione Sarda.

Legge Regionale 9 giugno 1999, n.24 - Art.7 - Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico - forestale

1. Tutte le opere di rimboschimento e rinsaldamento e le opere strumentali connesse all'attività di sistemazione idraulico - forestale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dell'articolo 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con provvedimento del dirigente competente.

2. Le opere di cui al comma 1 possono essere eseguite in economia, nella forma dell'amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, anche in deroga alle norme generali sulle opere pubbliche, nei casi e modi previsti dal regolamento dei lavori in economia dell'Ente.

Art. 29

(come modificato dall'art.1 della LR.n.28/1999 e dall'art.5 della LR.n.13/2000)

(Abrogato dall'art.18 della legge regionale 9 giugno 1999, n.24)

La gestione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale è di competenza delle strutture organizzative del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui al terzo comma, lettera b), dell'articolo 2, sino a quando non sarà operativa la delega di cui all'articolo 28, primo comma.

I cantieri attivati per la sistemazione idraulico-forestale alla data di operatività della delega restano nella competenza delle predette strutture sino alla ultimazione dei lavori.

Art. 30

E' riconosciuto rilevante valore all'opera svolta dalle associazioni di volontariato e dai singoli volontari.

Il Corpo forestale di vigilanza ambientale può avvalersi del contributo al funzionamento dei servizi, sulla base delle indicazioni dei responsabili dei servizi stessi, delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari.

Al personale volontario di cui al precedente comma non competono indennità o rimborsi, ad esclusione dei rimborsi per spese di trasporto, vitto e alloggio, sempre che a tali necessità non sopperisca direttamente l'amministrazione che ha richiesto o che ha autorizzato l'intervento dei volontari.

Le norme per l'applicazione del presente articolo, saranno definite da apposito regolamento da emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, in armonia con i principi stabiliti dalle norme statali vigenti in materia.

Art. 31

In deroga alla disposizione dell'articolo 42, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, ed una volta soltanto, per la copertura dei posti istituiti a norma del precedente articolo 6 nella terza fascia funzionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale, il bando del concorso disciplina le prove e le materie d'esame, i poteri della commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria per l'espletamento del concorso stesso.

Il concorso di cui al precedente comma è indetto con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

Analogamente a quanto previsto nei precedenti commi e per una volta soltanto, è disciplinato con il relativo bando il concorso indetto ai fini della copertura dei posti istituiti a norma dell'articolo 6 nella quarta fascia funzionale, con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale.

Art. 32

(come modificato dall'art.6 della LR.n.42/1988)

(soppresso dall'art.80 della LR.n.31/1998)

L'organizzazione amministrativa dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda si articola in conformità ai principi stabiliti nel titolo I della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, nel numero massimo di quattro servizi e nove settori.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i competenti organi dell'Azienda stessa dispongono gli adempimenti di attuazione in ordine a quanto stabilito nel precedente comma.

1 coordinatori delle strutture organizzative dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda sono nominati tra il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale avente i requisiti previsti dalla normativa in materia di attribuzione degli incarichi di coordinamento.

Legge Regionale 14 novembre 1988, n.42 - Art.6 -

6, Il coordinamento dei settori amministrativi e contabili può essere attribuito anche al personale non appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

7, Gli incarichi di coordinamento delle strutture organizzative dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda, in atto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati qualora i titolari degli incarichi stessi non appartengano ai Corpo forestale e di vigilanza ambientale ovvero non abbiano presentato istanza di assegnazione al Corpo a norma del precedente secondo comma.

8. Le disposizioni di cui al comma che precede non si applicano agli incarichi di coordinamento dei settori amministrativi e contabili.

Art. 33

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono stimate in lire 300.000.000 per l'anno 1985 e in lire 22.500.000.000 per l'anno 1986 e successivi.

Alle spese per l'anno 1986 e successivi si fa fronte con il maggior gettito delle imposte di bollo e sul consumo dei tabacchi derivante dal loro naturale incremento e con l'aumento della quota dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere le proprie funzioni normali.

=====

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1972, n. 297

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n°3;
Viste le proposte presentate dalla commissione paritetica di cui all'art.56 dello statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale Sardo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta

Articolo unico

Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della regione autonoma - della

Sardegna è riconosciuta, con decreto del rappresentante del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi del tipo che verrà stabilito dal rappresentante del Governo, d'intesa con la Giunta regionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1972.

LEONE ANDREOTTI - RUMOR- NATALI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1972 Atti del Governo. registro n. 249, foglio n. 22.

=====

DECRETO DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA 20 luglio 1973, n. 0569-16.4.1973

Riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza ed autorizzazione all'armamento al Personale forestale inquadrato nei ruoli regionali.

Il Rappresentante del Governo nella Regione Sarda

Visto il D.P.R. n.297 del 6 maggio 1972, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, con cui viene demandata al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda la potestà del riconoscimento della qualifica di "agente di pubblica sicurezza" agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione Autonoma della Sardegna;

Vista la nota n.1285 in data 26 gennaio 1973, con cui il Presidente della Giunta regionale sarda fa richiesta che venga operato il menzionato riconoscimento;

Sentiti i competenti Organi della P.S.;

Veduti il T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931 n.773 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940 n.635.

DECRETA

Art. 1

E' riconosciuta la qualifica di "agente di pubblica sicurezza" agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 2

Con separati provvedimenti si procederà alla attribuzione della qualifica anzidetta in favore delle persone singole appartenenti ai ruoli in questione, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti dall'art.138 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 n.773.

Art. 3

Contestualmente all'attribuzione della qualifica di "agente di P.S.", il personale appartenente ai ruoli organici summenzionati verrà autorizzato a portare armi del tipo che sarà stabilito con separato provvedimento, d'intesa con la Giunta regionale Sarda.

Art. 4

Il personale riconosciuto e autorizzato nelle forme previste dal precedente art.3 dovrà prestare giuramento dinanzi al Pretore competente per territorio, ai sensi dell'art.250 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 6.5.1940 n.635; il Pretore competente attesterà del prestatto giuramento in calce al decreto di attribuzione della qualifica al singolo destinatario.

Art. 5

Il titolare della qualifica di agente di P.S., secondo i modi e termini di cui ai precedenti articoli, nell'esercizio delle sue funzioni dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata da questo Ufficio, e contenente gli estremi del decreto di attribuzione della qualifica e la data del giuramento.

Art. 6

Il personale riconosciuto a mente dei precedenti articoli è autorizzato ad indossare la divisa e all'uso del distintivo secondo i modelli che verranno approvati con successivo, separato provvedimento, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comando Militare della Sardegna.

Art. 7



Le autorità di pubblica sicurezza nella Regione Sarda sono incaricate della esecuzione del presente decreto.

Cagliari, li 20 luglio 1973

VALENTINI

=====

=====

=====